

NORMATIVA

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

(modificato con: L. 16 marzo 1933 n. 260; R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183; L. 12 luglio 1938 n. 1487; L. 20 marzo 1940 n. 364; D. Lgs. 19 marzo 1948 n. 735; D.P.R. 13 luglio 1954 n. 747; D.P.R. 3 maggio 1955 n. 449; D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987; L. 20 marzo 1968 n. 433.)

CAPO IV. Della vigilanza.

30. La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale (1), ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (2).

(1) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato.

(2) Ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l'art. 7 del D. P.R. 13 luglio 1954, n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.p.» (si veda ora, l'art. 57 c.p.p. 1988).

31. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (1), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(1) Ora art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

32. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo, visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.